



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

C.A.P. 33054
C.F. 83000710307

PROVINCIA DI UDINE

Tel. 0431/409111
Fax. 0431/73288

REGOLAMENTO

di presa visione e rilascio copie atti

ai Consiglieri Comunali

* * * * *

- **approvato con delibera di C.C. n. 277 del 26/06/1987**
- **integrato con delibera di G.C. n. 857 del 02/09/1987**

ART.1

DIRITTO DI VISIONE DEI PROVVEDIMENTI

I Consiglieri Comunali hanno diritto di consultare i bilanci ed i conti consuntivi, quando tali documenti sono stati approvati dal Consiglio Comunale, e di prendere visione di tutte le deliberazioni del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale e dei Consigli Circostrizionali, delle quali sia avvenuta – o sia – la pubblicazione all'albo pretorio.

Per l'esercizio di tale diritto i Consiglieri rivolgono specifica richiesta al Segretario Comunale che precisa all'ufficio, il giorno e l'ora nelle 72 ore successive alla richiesta, presso il quale i Consiglieri Comunali potranno prendere visione dei provvedimenti richiesti e degli atti preparatori espressamente richiamati negli stessi.

I Consiglieri Comunali hanno diritto inoltre di prendere visione dei provvedimenti del Sindaco e degli Assessori da lui delegati, costituiti da ordinanze, autorizzazioni, permessi, concessioni, dinieghi di autorizzazioni, che siano stati formati e regolarmente emanati. Per i provvedimenti predetti per i quali sia prescritto il preventivo parere di Commissioni, i Consiglieri Comunali hanno diritto di prendere visione anche ai tali pareri.

I Consiglieri Comunali hanno altresì diritto di prendere visione dei verbali delle aste, licitazioni private ed appalti concorso dei relativi contratti, che gli atti predetti sono stati perfezionati e repertoriati.

Per prendere visione degli atti di cui ai due precedenti comma, i Consiglieri Comunali debbono farne richiesta scritta al Sindaco, al quale spetta di autorizzare, in calce richiesta, i dirigenti degli uffici competenti o dell'archivio comunale o farsene copia in quanto non è ammessa l'asportazione anche temporanea degli atti in originale. La consultazione degli atti deve avvenire alla presenza del dirigente responsabile o di un impiegato a ciò delegato. E' vietato fare segni particolari, cancellature, abrasioni sugli atti o comunque manomettere in maniera modificarne il contenuto. Il Consigliere Comunale sarà ritenuto personalmente responsabile dell'integrità dei documenti visionati. Il diritto alla consultazione degli atti resta comunque subordinata al rispetto degli art. 21-22 del DPR 30 settembre 1963, n. 1409.

Il Sindaco deve pronunciarsi sulla richiesta entro 5 giorni dalla presente presentazione.

L'eventuale provvedimento di diniego da parte del Sindaco deve essere adeguatamente motivato e contro di esso – come contro il silenzio rifiuto per decorso del termine di cui al precedente comma , il Consigliere interessato può ricorrere al Consiglio Comunale il quale decide alla prima adunanza successiva alla presentazione del ricorso, a maggioranza di voti.

Art. 2

DIRITTO DI RILASCIO DI COPIE DI PROVVEDIMENTI

I Consiglieri Comunali hanno diritto ad ottenere il rilascio di copie di provvedimenti, di cui all'articolo precedente.

Per l'esercizio di tale diritto, i Consiglieri rivolgono apposita domanda scritta al Sindaco, specificando se il rilascio delle copie avviene richiesto per usi connessi ai compiti d'istituto: in tal caso, fatto sempre salvo il versamento dei diritti Segreteria, la domanda è redatta in carta semplice.

Spetta al Sindaco il compito di rilasciare ai dirigenti degli uffici competenti, in calce alla domanda l'autorizzazione scritta al rilascio delle copie, entro 72 ore successive all'autorizzazione stessa.

Tale autorizzazione può essere negata quando possa turbare il funzionamento dell'archivio o della Segreteria del Comunale, o quando risulti che il rilascio delle copie viene richiesto per scopi diversi da quelli per i quali dovrebbero essere legittimamente consentite.

Nel caso in cui nella deliberazione si faccia riferimento ad ulteriori, diversi atti, il rilascio degli stessi può avvenire solo nel caso in cui costituiscono parte integrante della deliberazione.

Il Sindaco deve pronunciarsi sulla richiesta entro 5 giorni dalla presentazione. L'eventuale provvedimento di diniego, da parte del Sindaco deve essere adeguatamente motivato, e contro di esso, come contro il silenzio rifiuto per decorso del termine di cui al precedente comma, il Consigliere Comunale, il quale decide, alla prima adunanza successiva alla presentazione del ricorso, a maggioranza di voti.

ART. 3

DIRITTI DI INFORMAZIONE

I Consiglieri Comunali hanno diritto di avere le informazioni necessarie all'esercizio del loro mandato.

Per l'esercizio di tale diritto i Consiglieri rivolgono apposita domanda al Sindaco, dichiarando espressamente che tale richiesta, viene avanzata per l'esercizio del loro mandato.

Spetta al Sindaco il compito di rilasciare ai dirigenti degli uffici competenti, in calce alla domanda, l'autorizzazione scritta a fornire le notizie specificatamente richieste, entro le 72 ore successive all'autorizzazione stessa.

Tale autorizzazione può essere negata quando possa turbare il funzionamento degli uffici, quando risulti che le notizie vengono richieste per scopi diversi da quelli per i quali dovrebbero essere legittimamente fornite e quando ricorrono speciali motivi di riservatezza, tali da giustificare l'obbligo di segreto d'ufficio anche verso i Consiglieri Comunali.

Il Sindaco deve pronunciarsi sulla richiesta entro 5 giorni dalla presentazione.

L'eventuale provvedimento di diniego da parte del Sindaco deve essere adeguatamente motivato, e contro di esso – come contro il silenzio rifiuto per decorso del termine di cui al precedente comma – Il Consigliere interessato può ricorrere al Consiglio Comunale, il quale decide alla prima adunanza alla presentazione del ricorso, a maggioranza di voti.

ART.4

DIRITTO ALLA CONSULTAZIONE DI DATI

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle adunanze consiliari vengono depositati presso la Segreteria comunale, od altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno della riunione e nei tre giorni precedenti, durante l'orario d'ufficio.

L'orario di consultazione deve essere indicato nell'avviso di convocazione. In ogni caso nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare

definitiva se non viene, almeno 24 ore prima di quella di inizio della seduta, depositata con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza, e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarsi.

I Consiglieri Comunali hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati, o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibattiti consiliari.